

ASILO UMBERTO I

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

VIA VENETO N. 4 – 31015 CONEGLIANO (TV)

Codice fiscale e Partita I.V.A. 01967050269

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16

IN DATA 29/11/2023

PROTOCOLLO N. _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA E MODULISTICA DI ACCESSO ALLA SCUOLA MATERNA - MODIFICA. APPROVAZIONE.

L'anno duemila...ventitre.....addì.....ventinove.....del mese di ...Novembre..... alle ore 11.30... in CONEGLIANO, nella Sede dell'Ente, regolarmente convocato a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PRESIDENTE	Rivaben Olderigi	SI	
2	CONSIGLIERE	Amianti Josephine	SI	
3	CONSIGLIERE	Bin Giulia	SI	

Assiste l'infrascritto Segretario – Elisa Vettoretti.

Assume la Presidenza il Sig. Olderigi Rivaben, Presidente, il quale, constatata la legalità della seduta, la dichiara aperta, invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra distinto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto Segretario che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo della Scuola Materna e nel sito dell'Amministrazione all'albo pretorio on-line il giorno 18/12/2023 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Sig.ra Elisa Vettoretti

DELIBERAZIONE N. 16
DEL 29 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA E MODULISTICA DI ACCESSO ALLA SCUOLA MATERNA MODIFICA. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che questa Scuola Materna ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della legge 10.3.2000 n. 62 con Decreto Ministeriale n. 488/5035 del 28.2.2001;

CHE è necessario approvare un aggiornamento del regolamento interno vigente, già approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24.06.2016 esecutiva ai sensi di legge, che disciplini gli aspetti organizzativi, l'orario d'ingresso e di uscita e la dichiarazione di presa visione del regolamento stesso;

CHE è necessario approvare altresì la modulistica di accesso alla scuola materna per l'anno scolastico 2024/2025 composta da:

- domanda di ammissione;
- serie di moduli riguardanti le dichiarazioni/autorizzazioni richieste ai genitori;

CHE la Direzione dell'Ente ha predisposto l'aggiornamento del regolamento interno e la modulistica di accesso alla scuola come da allegati sub A) – B) e C) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CHE al momento si confermano i prezzi della frequenza e del buono pasto, approvati con delibera di CdA n. 16 del 29/11/2022, che potranno essere oggetto di revisione a decorrere dal prossimo anno scolastico per motivazioni non attualmente preventivabili (inflazione e conseguente aumento dei costi) al fine di dare parziale copertura ai costi di esercizio, come segue:

-Contributo per frequenza suddivisibile in 10 rate mensili da settembre a giugno	€.	1.400,00	annuale
-Contributo frequenza del 2° figlio frequentante la scuola suddivisibile in 10 rate mensili da settembre a giugno	€	1.200,00	annuale
-Contributo costo buono pasto	€.	5,50	
-Contributo costo buono pasto per eventuale maggiorazione Covid	€	6,80	
-Contributo iscrizione	€.	100,00	annuale

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997

VISTO il Decreto Ministero del Lavoro e Prev. Soc. n. 142 del 25 marzo 1998

VISTA la legge n. 62 del 10.3.2000;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del Regolamento Interno della Scuola Materna Paritaria Asilo Umberto I°, già approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24.06.2016 esecutiva ai sensi di legge, che disciplini gli aspetti organizzativi, l'orario d'ingresso e di uscita e la dichiarazione di presa visione del regolamento stesso come da allegato sub A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare altresì la modulistica di accesso alla scuola materna per l'anno scolastico 2023/2024 composta da:

- domanda di ammissione;
- serie di moduli riguardanti le dichiarazioni/autorizzazioni richieste ai genitori; come da allegato sub B) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- informativa vaccini obbligatori a scuola, sub C);

di confermare, al momento, i prezzi della frequenza e del buono pasto, approvati con delibera di CdA n. 16 del 29/11/2022, che potranno essere oggetto di revisione a decorrere dal prossimo anno scolastico per motivazioni non attualmente preventivabili (inflazione e conseguente aumento dei costi) al fine di dare parziale copertura ai costi di esercizio, come segue:

-Contributo per frequenza suddivisibile in 10 rate mensili da settembre a giugno	€.	1.400,00	annuale
-Contributo frequenza del 2° figlio frequentante la scuola suddivisibile in 10 rate mensili da settembre a giugno	€	1.200,00	annuale
-Contributo costo buono pasto	€.	5,50	
-Contributo costo buono pasto per eventuale maggiorazione Covid	€	6,80	
-Contributo iscrizione	€.	100,00	annuale

di mettere a disposizione delle famiglie degli alunni, presso la segreteria della scuola, copia del presente regolamento interno per presa visione ed accettazione dello stesso e la modulistica di accesso alla scuola materna;

di dichiarare, con unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle norme vigenti.

SCUOLA MATERNA PARITARIA ASILO UMBERTO I°
Viale Veneto, 4 — 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438/22965 - cell. 320 4321456 - e-mail scmatumberto@libero.it

REGOLAMENTO INTERNO

(Approvato con Delibera n. 16 del 29/11/2023)

FINALITA' DELLA SCUOLA MATERNA

La Scuola Materna si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità dell'autonomia, della competenza, della cittadinanza (Indicazioni per il curriculum — 31 luglio 2007 Ministro Giuseppe Fioroni).

In particolare mira a far star bene e a sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato; a provare piacere nel fare da sé e a saper chiedere aiuto; ad aver fiducia in sé e negli altri riconoscendone i bisogni; a riflettere sulle proprie esperienze osservando, sperimentando, confrontando, rappresentando, ricordando e facendo domande. Utilizza metodi, risorse e mezzi appropriati ai bisogni dei bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. In particolare la nostra Scuola, in quanto Cattolica, fa riferimento alla visione cristiana della vita, ai valori evangelici e si avvale del "Sistema preventivo di Don Bosco".

E' UNA COMUNITA' EDUCANTE

La Scuola Materna Paritaria Asilo Umberto I° è **dichiaratamente SCUOLA CATTOLICA** e, in quanto tale, si costituisce come "Comunità educante".

Tutti i membri (insegnanti, genitori, personale ausiliario, istituzioni, enti...), nel loro operato, in linea con i valori sopra dichiarati, mirano a condividere un'azione educativa reciproca, comune, dichiarata, finalizzata, intenzionale e positiva (Pedagogia positiva del "noi").

SCUOLA FAMIGLIA

La collaborazione tra scuola e famiglia è **indispensabile** per realizzare il "Progetto Educativo". Ciascun membro, appropriandosi del proprio ruolo, concorre alla formazione della personalità dei bambini che vi accedono.

Momenti di collaborazione/cooperazione sono:

- Assemblee generali e di sezione
- Incontri formativi per genitori
- Colloqui individuali con le insegnanti (due all'anno su convocazione generale ed eventuali altri su necessità da concordare con le stesse)
- Partecipazione a feste ed iniziative promosse dalla Scuola o Territorio
- Collaborazioni organizzative di eventi interni.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Iscrizione: - La Scuola accoglie bambini/e di 3 — 4 —5 anni.

Riguardo agli anticipi di iscrizione (C.M. n 110, prot. AOODGOS1032 — 14/12/07) la scuola si riserva di accogliere i bambini che compiono i 3 anni di età entro il **30 aprile** dell'anno scolastico in corso.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Regolamento di cui al **DPR 20 marzo 2009 n. 89**:

- Alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni;
- Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Qualora i genitori prevedano l'anticipo alla scuola primaria sarà cura delle insegnanti tenerne conto nel rispetto dei tempi e maturità del bambino.

L'iscrizione si effettua ogni anno nel mese di Gennaio e viene rinnovata anche dai già frequentanti. La quota viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione e non è soggetta a rimborso.

CONTRIBUTO ANNUALE PAGABILE IN 10 RATE MENSILI

Il contributo annuale richiesto alle famiglie è stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è comprensivo dei costi riguardanti il funzionamento generale della scuola.

La riscossione del contributo verrà annotata in un apposito registro della scuola e nel cartellino personale in dotazione alle famiglie.

- Qualora i genitori intendano ritirare il bambino durante l'anno scolastico, saranno soggetti ad una penale stabilita dal Consiglio di Amministrazione (pari al 20% della quota annuale)
- Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di confermare o meno l'iscrizione per il successivo anno scolastico.

SERVIZIO MENSA

Il pranzo viene fornito da una ditta esterna a cui è appaltato il servizio di refezione.

I menù settimanali vengono inviati ogni mese per conoscenza dei genitori via mail.

I "buoni pasto" si prenotano tramite il sito <https://scuolaumbertoprimo.ecivis.it> previa registrazione, con le credenziali fornite prima dell'inizio dell'anno scolastico, il pagamento viene effettuato anticipatamente tramite il canale PagoPa.

E' possibile, sempre tramite il sito <https://scuolaumbertoprimo.ecivis.it>, disdire il pasto, variazione da effettuare entro le ore 9.00 del giorno stesso.

Dopo la fruizione di 3 consumazioni senza aver corrisposto il "BUONO", il bambino dovrà essere ritirato alle ore 11.00, prima del pranzo.

FREQUENZA E ASSENZE

La Scuola ordinariamente inizia il secondo lunedì di Settembre.

- Durante la prima settimana l'orario è ridotto (solo la mattina fino alle ore 12.00), per favorire un graduale rientro ai bambini già frequentanti ed un buon inserimento per quelli nuovi.
- La scuola termina con l'ultima settimana intera di giugno, salvo diverse disposizioni, in linea col calendario scolastico o concordate con il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
- Il calendario scolastico, con festività e vacanze stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione e i giorni eccedenti il normale svolgimento delle attività scolastiche, concordato dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Amministrazione, sarà inviato via mail ai genitori.

Frequentare con continuità aiuta il bambino a:

- Sentirsi bene e sicuro in un ambiente sociale allargato
- Acquisire la capacità di star bene con gli altri
- Condividere spazi, tempi e materiali
- Provare piacere nel fare da sé
- Rafforzare la propria sicurezza

In caso di **assenza prolungata** i bambini **conservano** il diritto al posto **SOLO** se le rate del contributo annuale continuano ad essere corrisposte. L'inadempienza a questa clausola, da' facoltà alla Direzione della Scuola di disporre del posto per altri richiedenti.

Dopo **6 giorni continuativi di assenza** - PER MALATTIA - è necessario presentare l'autocertificazione e/o il certificato medico.

Qualora l'assenza avvenga per altri motivi, la scuola richiede un'autocertificazione che escluda eventuali stati patologici.

In caso di assenza **prolungata** causa malattia, il Consiglio amministrativo valuterà l'astensione dal pagamento della retta caso per caso e se certificato.

ORARIO

Entrata	Ore 07.30 — 09.00	(Dopo le ore 9.00 l'ingresso viene chiuso — In via del tutto eccezionale, viene consentita l'entrata al solo bambino che ritarda, previo avviso telefonico).
Attività	Ore 09.30 — 11.30	
Pranzo	Ore 11.30 — 12.30	
Prima uscita	Ore 12.30 — 13.30	
Attività	Ore 13.30 — 15.00	(facoltà di dormire solo per i piccoli)
Merenda	Ore 15.00 — 15.30	
Seconda uscita	Ore 15.30 — 16.00	

Per consentire un regolare svolgimento delle attività e per un serio impegno educativo

si prega vivamente di rispettare l'orario di entrata e di uscita.

- Non è consentito ai genitori di entrare nelle aule mentre i bambini svolgono le loro attività
- Non è consentito lasciare negli armadietti: cibarie (brioche, caramelle, ecc.), bibite, medicinali.
- E' previsto (con costi stabiliti dal C.d.A.) il servizio di prolungamento d'orario per le famiglie che ne necessitano. Per usufruirne sarà necessario comunicarlo in segreteria.
- Il ritardo nel riprendere i bambini, libera da ogni responsabilità il personale della scuola.

VACCINAZIONI:

- Copia attestazione regolarità vaccinale da consegnare alla segreteria della scuola, (allegato C – informativa vaccini obbligatori)

CORREDO:

- Grembiule (colore a piacere)
- 1 Scarpe da ginnastica da interno – stivaletti per uscite in giardino (condizioni meteorologiche permettendo)
- 1 Un cambio completo (stagionale) per tutti - più cambi per i piccoli (il tutto in un sacchetto con il nome del bambino)
- Set nanna (per i piccoli): lenzuolo sotto/sopra, copertina e cuscino tutto con il nome
- Quattro foto tessera plastificate (per i bambini nuovi)

N.B. — Ciascun capo del corredo personale **deve essere contrassegnato da nome e cognome del bambino.**

Si consiglia un abbigliamento pratico per favorire maggiore autonomia.

In particolare **si sconsigliano:**

BODY — CINTURE — BRETELLE — SALOPETTE — SCARPE/STIVALI CON CHIUSURE DI DIFFICILE USO.

Ogni venerdì i genitori si assicurano che:

lenzuola, federa ed eventuali copertine della nanna

vengano portati a casa per essere lavati e riportati il lunedì seguente

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA ASILO UMBERTO I° DI CONEGLIANO
E SOTTOSCRIZIONE NORME PER LA FREQUENZA.**

I sottoscritti:

1. _____ nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____
occupazione _____ tel. _____ mail _____

in qualità di padre

2. _____ nata a _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____
occupazione: _____ tel. _____ mail _____

in qualità di madre

- avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevoli:
 - Delle sanzioni penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 71, 75, 76 del D.P.R. 445/2000;
 - Che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, la Scuola dell'Infanzia Umberto I di Conegliano può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può effettuare accertamenti e controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati e delle informazioni fornite, effettuati anche tramite la Guardia di Finanza o altri Enti.
 - Che qualora da eventuali controlli emergesse la non veridicità dei dati forniti nella domanda di ammissione, nella presente conferma o nell'Attestazione ISEE, decadranno i benefici eventualmente ottenuti e dovrà essere integrata la differenza tra la quota di partecipazione applicata e quella effettivamente dovuta.
- Consapevoli che il presente modulo di conferma della domanda di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia Paritaria Asilo Umberto I° compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da entrambi i genitori, costituisce contratto ai sensi di legge,
- L'inizio della frequenza è subordinata alla sua presentazione alla direzione della scuola,

CHIEDONO

L'ammissione del figlio/a _____ nato/a _____
il _____ residente a _____
proveniente dal Nido _____

alla Scuola dell'Infanzia Paritaria "**Asilo Umberto I°**" di Conegliano - Viale Veneto, 4 — Tel. 0438 22965 — Cell. 3204321456 e-mail scmatumberto@libero.it

A tal fine **dichiarano** che il nucleo familiare è così composto: (padre e madre anche se con residenze diverse, fratelli e sorelle)

Cognome e Nome	Rapporto di parentela con il bambino	Data e luogo di nascita	Residenza anagrafica
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO:

RETTA

di impegnarsi a corrispondere la retta annua di euro _____ più euro _____ di iscrizione, a parziale copertura delle spese di gestione annuali da corrispondersi sulla base delle determinazioni che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai costi preventivati dalla struttura e del numero di utenti iscritti. Il pagamento della retta di frequenza può essere frazionato in 10 (dieci) rate mensili solo per agevolare il soggetto tenuto al pagamento della retta con le seguenti modalità

- Presso Banca Prealpi San Biagio di Tarzo — filiale di Conegliano sul conto intestato alla Scuola dell'Infanzia Umberto I°;
- Presso la segreteria della Scuola dell'Infanzia a mezzo Bancomat o contanti;
- A mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola dell'Infanzia Asilo Umberto I°

IBAN: IT 41 N 03599 01800 000000131211 (specificando il nome del bambino/a)

Di essere stati informati che la retta deve essere versata entro il giorno dieci di ogni mese;

FREQUENZA

Che, nell'anno scolastico 20__/20__ il/la bambino/a **frequenterà** la Scuola dell'Infanzia seguendo il calendario scolastico Regionale e le indicazioni FISM su approvazione del Consiglio di Amministrazione; **seguirà** l'orario previsto nel vigente Regolamento interno a cui si rimanda;

SALUTE:

Di ricevere le indicazioni sanitarie a cui attenersi nel corso della frequenza alla Scuola dell'Infanzia (Vedi Regolamento interno)

Di esonerare la Scuola dell'Infanzia, nonché tutto il personale della scuola stessa per responsabilità inerenti dichiarazioni false e/o omesse e/o imprecise e/o incomplete, relative a eventuali allergie alimentari o patologie o particolarità peculiari relativamente alla salute e all'integrità psico-fisica del figlio/a, che potrebbero avere rilievo in corso di frequenza.

DOCUMENTAZIONE.

- Di aver ricevuto e aver preso visione del Regolamento Interno della Scuola dell'Infanzia e di accettare tutte le norme contenute nella suddetta documentazione.

USCITE:

- Di autorizzare il personale della Scuola dell'Infanzia a far partecipare il/la proprio/a figlio/figlia a tutte le uscite previste dalla Programmazione annuale.

FOTO E VIDEO.

- a. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali" e del Codice Civile,

AUTORIZZANO:

a. Il personale della Scuola dell'Infanzia:

- Ad effettuare riprese video e fotografie ai bambini durante la permanenza nella scuola, nei vari momenti della giornata, a scopo documentativo, informativo e formativo;
- A conservarle all'interno della scuola stessa;
- A farle visionare in occasione di riunioni ed incontri con i genitori attuali e/o con potenziali utenti (giornata di scuola aperta) per finalità informative rispetto all'attività educativo didattica;
- A consegnare, su richiesta, copia del suddetto materiale ai genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia, allo scopo di fornire documentazione relativa alle attività educativo/didattiche svolte durante la frequenza dei loro figli;

- b. I familiari dei bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia ad effettuare riprese video e/o scattare fotografie durante momenti di incontro fra genitori, familiari e personale della scuola stessa (feste, laboratori);

DICHIARANO

assumendosene la piena responsabilità

- Che tutto il materiale fotografico e le riprese video relative alle attività educativo didattiche (inclusi i momenti di incontro) svolte nella scuola dell'Infanzia, effettuate personalmente o avute dal personale della scuola stessa, verranno utilizzate al solo scopo di avere una documentazione riguardante la frequenza del proprio figlio/figlia alla scuola dell'Infanzia.
- Che le fotografie e le riprese video, effettuate all'interno della scuola, in cui sono presenti altri bambini o persone non appartenenti al proprio nucleo familiare, non verranno esposte all'esterno della scuola, riprodotte o diffuse (in particolare inserite in internet, in social network), consapevoli che la presente autorizzazione non prevede il consenso per tale uso.
- Di liberare il Consiglio di Amministrazione ed il personale della Scuola dell'Infanzia da qualsiasi responsabilità derivante da usi non consentiti dalla Legge e comunque non autorizzati dalla Direzione, dal personale stesso e dai genitori degli altri bambini frequentanti.

DELEGA AL RITIRO

- Autorizzano il personale della Scuola dell'Infanzia a consegnare il bambino alle persone sotto indicate:

Cognome Nome	Documento d'Identità	Numeri di telefono	E mail

In caso di mancata autorizzazione, il/la bambino/a potrà essere consegnato solamente ai genitori.

ALIMENTAZIONE:

- **dichiarano** la presenza di:

- Intolleranza
 Allergia alimentare

chiedono pertanto di attenersi alle prescrizioni del medico curante, come da certificato allegato;

- che al proprio/a figlio/a non vengano somministrati i seguenti alimenti, per motivi religiosi :

- SALUMI
 TUTTI I TIPI DI CARNE

TUTELA DELLA PRIVACY

INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (GDPR 679/2016)

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett. b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente all'attività di **iscrizione ed inserimento alla Scuola dell'Infanzia** utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La informiamo inoltre che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell'attività di **iscrizione ed inserimento alla Scuola dell'Infanzia** e sempre ed esclusivamente per esigenze finalizzate a tale attività

La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy.

Titolare del trattamento dei dati:

Scuola dell'Infanzia Paritaria Asilo Umberto I°— Viale Veneto, n. 4 — 31015 Conegliano

Responsabile del trattamento dei dati:

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Olderigi Rivaben

Si allegano alla presente domanda:

Copia della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione di Euro _____ da effettuarsi con una delle seguenti modalità indicando come causale "Iscrizione Scuola dell'Infanzia Umberto I° anno scolastico 20__/20__"

- Presso Banca Prealpi di Tarzo sul conto intestato alla Scuola dell'Infanzia Umberto I°
- Presso la segreteria della Scuola dell'Infanzia a mezzo Bancomat o contanti;
- A mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola dell'Infanzia Asilo Umberto I°
IBAN: IT 41 N 03599 01800 000000131211 (specificando il nome del bambino/a)

- Copia dei documenti di identità in corso di validità
- Permesso di soggiorno in caso di cittadini stranieri extracomunitari
- Certificato indicante prescrizioni mediche per allergie e/o intolleranze alimentari
- Attestazione regolarità vaccinale
- Quattro foto tessera del figlio/a
- Altro

Si riceve la seguente documentazione:

- Regolamento Interno di funzionamento della Scuola dell'Infanzia

Conegliano, _____

FIRMA DEI DICHIARANTI

SCUOLA DELL'INFANZIA "UMBERTO I°
IL PRESIDENTE
(dott. Olderigi Rivaben)



SEPARAZIONE/DIVORZIO.

I Sottoscritti _____ e _____
genitori del/della Bambino/a _____ iscritto/a alla
Scuola dell'Infanzia Paritaria "Umberto I°" - Conegliano nell' anno 20__/20__

DICHIARANO

Di essere:

- separati legalmente
- divorziati
- _____

CHIEDONO

- che le comunicazioni vengano consegnate direttamente in forma cartacea:
 - alla persona che viene ad accompagnare o ritirare il/la bambino/a.
 - al padre
 - alla madre
 - copia ad entrambi

DICHIARANO

- che il/la bambino/a può essere accompagnato da uno dei due genitori o da altra persona delegata da entrambi i genitori, senza nessuna limitazione per il personale .
- che il/la bambino/a potrà essere ritirato dai genitori, senza specifiche indicazioni e senza preavvisi oppure da altra persona indicata nella delega formulata nella domanda e sottoscritta da entrambi i genitori.

PRENDONO ATTO

Che non esistendo limitazioni o vincoli di tipo giuridico (di cui la Scuola dell'Infanzia sia in possesso) il/la bambino/a verrà consegnato ad uno dei genitori o ad altra persona da loro delegata, avendo entrambi i genitori la potestà sul/sulla minore.

Che i colloqui previsti con il personale educativo e/o con la coordinatrice didattica per informare circa il percorso del/della/dei bambino/a/i alla Scuola dell'Infanzia, verrà effettuato con entrambi i genitori e non colloqui separati con ogni singolo genitore. Tale indicazione trova riscontro nell'attuale assetto normativo in base al quale le responsabilità genitoriali e le questioni afferenti l'ambito educativo debbano essere esercitate in misura paritaria da entrambi i genitori, di comune accordo, nell'esclusivo interesse del minore.

Che le informazioni relative alla giornata verranno comunicate alla persona che ritirerà il bambino, fermo restando che le modalità di comunicazione fra i genitori non devono riguardare il personale dell'asilo.

SI RISERVANO

di comunicare tempestivamente e per scritto, ogni variazione o eventuali ulteriori richieste. Allegano alla presente, copia della sentenza di separazione o altra documentazione in cui siano espresse le condizioni poste dal giudice del Tribunale ai genitori, in rapporto ai figli.

Conegliano, _____

FIRMA
di entrambi i genitori

Vaccini obbligatori a scuola: il decreto pubblicato in Gazzetta

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73

Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.». (17A05515)

[\(GU n.182 del 5-8-2017\)](#)

Vigente al: 5-8-2017

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

((Disposizioni in materia di vaccini))

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di garantire ((il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017,)) ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni ((e per tutti i minori stranieri non accompagnati)) sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- g) ((soppressa;))
- h) ((soppressa;))
- i) ((soppressa;))
- l) ((soppressa;))
- m) ((soppressa;))
- n) ((soppressa))).

((1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella.

1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle

vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-meningococcica B;
- b) anti-meningococcica C;
- c) anti-pneumococcica;
- d) anti-rotavirus.

1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017.))

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. ((Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.

2-ter. Annualmente l'AIFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata.))

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

((3-bis. L'AlFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali e' stata confermata un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere.))

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al ((presente articolo, i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis,)) ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, ai tutori ((o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,)) e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ((cento)) a euro ((cinquecento)). Non incorrono nella sanzione di cui al ((secondo)) periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori ((e i soggetti affidatari))

che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'eta'. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. ((All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.))

5. (((soppresso))).

6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorita' sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

((6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AlFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.))

Art. 2

Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, ((e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinarie e le associazioni di categoria.

1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e' affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto.))

2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori ((e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie))).

3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito e' riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2.

Art. 3

Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni ((e del minore straniero non accompagnato))), a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori ((o ai soggetti affidatari)) la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ((obbligatorie)) indicate all'articolo 1, ((commi 1 e 1-bis))), ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la scheda vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, ((o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi

per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale))). La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

((Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.))

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione ((e per i centri di formazione professionale regionale)), la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.

((3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.))

((Art. 3-bis Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonche' dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che

risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami.))

Art. 4

Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti piu' di due ((minori)) non vaccinati.

((Art. 4-bis

Anagrafe nazionale vaccini

1. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con

decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi gia' realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonche' le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.

2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonche' i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attivita' di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.))

((Art. 4-ter
Unita' di crisi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione dell'Unita' di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonche' di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all'Unita' di crisi e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.))

Art. 5
Disposizioni transitorie ((e finali))

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 ((e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018))), la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 ((presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale))). La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie puo' essere sostituita dalla

dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

((1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.))

((Art. 5-bis

Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci

1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, e' litisconsorte necessario l'AIFA.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

((Art. 5-ter

Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie

1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, e' autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unita' di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalita' giuridico-amministrativa ed economico-contabile.

2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

((Art. 5-quater

Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermita' dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica.))

Art. 6

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;

b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;

((b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419;))

c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

((Art. 7-bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto:

I CONSIGLIERI:

F.to Josephine Amianti

F.to Giulia Bin

IL PRESIDENTE

F.to Olderigi Rivaben

IL SEGRETARIO

F.to Elisa Vettoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo della Scuola Materna e nel sito dell'Amministrazione all'albo pretorio on-line il giorno _____18/12/2023_____ come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Conegliano, li _____18/12/2023_____

IL SEGRETARIO
F.to Sig.ra Elisa Vettoretti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Conegliano, li _____18/12/2023_____

IL SEGRETARIO
Sig.ra Elisa Vettoretti

